

CDXLIII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDICE.

Codice di procedura penale (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>) . . . Pag.	19923
CAVAGNARI	19933
PALA	19923

La seduta comincia alle 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 corrente.

(È approvato).

Seguito della discussione sul disegno di legge:
Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi, quando credetti opportuno di iscrivermi per prender parte alla discussione del Codice di procedura penale, la principale mia preoccupazione, fra le altre, fu quella sul metodo che avrei dovuto seguire.

Ora i metodi sono due: o disegnare e proporsi una discussione puramente teorica su una o più parti del Codice stesso, oppure limitarsi qua e là ad osservazioni di carattere pratico.

La discussione aveva un'importanza intrinseca ed estrinseca; dell'intrinseca, che si riferisce alla modesta mia persona, non è il caso di parlare, ma l'estrinseca m'interessava in questo senso, che ognuno, prima di parlare in un argomento così grave, ha d'uopo di considerare

. quid ferre recusent
Quid valeant humeri. . .

E poichè per il carattere dei miei studi e della mia tendenza personale io sono stato tratto ad adottare l'ultimo sistema, di qualche osservazione saltuaria e di puro carattere pratico, a questo mi atterro scrupolosamente e con la maggior brevità.

Tuttavia questo mio proposito non mi dispensa dall'obbligo di tributare grande elogio all'onorevole ministro guardasigilli, che ha avuto la virtù e la fortuna di assolvere in modo così completo e così degno di encomio il nobile compito. Certo non tutta l'opera è sua personale, perchè questo è impossibile in materia di codificazione, ma grande è il suo merito di avere insistito perchè il nobile intento fosse tradotto in atto e di esservi riuscito in modo che merita il plauso di tutti gli studiosi ed il rispetto di tutti quelli che si occupano di queste discipline. Ed eguale lode devo dare alla Commissione di dotti colleghi, che ha portato innanzi a noi il disegno di legge; specialissima lode debbo pure all'illustre relatore della Commissione, il quale con la sua relazione, perspicua per chiarezza e per altezza di dottrina, ha saputo presentare a noi in sintesi vigorosa tutto il concetto che informa il progetto stesso.

Con tutto ciò, onorevoli colleghi e onorevoli membri della Commissione, io debbo dirlo anticipatamente, probabilmente non non sarò in tutto d'accordo nè con le proposte della Commissione, nè con le disposizioni testuali del progetto. Approvo in massima il concetto, perchè mi pare che tutte le disposizioni sieno improntate dallo stato attuale della dottrina giuridica, ed anche della giurisprudenza in materia. Ma vi sono dei punti nei quali la controversia dura ancora, e nella soluzione di certe questioni è umano ed è scusabile fino ad un certo punto, la divergenza di opinioni.

E comincio col dire che non mi trovo

d'accordo con la Commissione, o almeno con le proposte del relatore, là ove egli opina che debba essere soppresso il primo ed ultimo articolo del progetto, bastando, a suo modo di dire, per regolare la materia, le disposizioni degli articoli 129, 131 e 578. Io mi permetto di dissentire da questa opinione: già anzitutto gli articoli 129, 131 e 578, per il loro contenuto non possono che riferirsi al puro rito giudiziario nel rito di procedura penale, vale a dire all'opera del magistrato ordinario in materia di reati e di processi.

È inutile, onorevoli colleghi, chiudere gli occhi alla realtà delle cose ed alla giurisprudenza recente in fatto di dibattiti giudiziari: non tutto il punibile e il giudicabile penalmente si riduce alla competenza del magistrato ordinario; ed allora è opportuno che il legislatore dica nel Codice processuale di rito quali sono i criteri che devono intervenire quando il giudicato non si riferisca all'azione di giudici normali.

È inutile illudersi per pudore dottrinario o per altro: vi sono dei giudici e dei giudici straordinari, vi sono dei giudici e dei giudizi temporanei; volete o no regolare anche i principi di diritto che si riferiscono alla competenza speciale di queste magistrature, alla composizione del collegio, alla legalità della pena inflitta? Credo che sia degno di un Paese, noto innanzitutto pel regime delle libertà come è l'Italia, che anche queste disposizioni speciali, anche queste norme non si sottraggano alla suprema direzione ed eventualmente alla suprema censura della Corte di cassazione.

Ed allora se così è, a che il falso pudore, del quale parla con frase elegante la relazione, di non far cenno nel Codice di procedura penale di giurisdizioni speciali, di magistrati speciali, di sentenze, di giurisdizioni temporanee?

È inutile negare i fatti. Io mi auguro, per l'onore d'Italia, che giurisdizioni speciali, magistrati speciali, mai più possano sorgere, ma è recente il fatto e non rimonta che a dodici o tredici anni fa. La Corte di cassazione dovette occuparsi precisamente di una serie di processi e di condanne rese da tribunali speciali, ed io non ho bisogno di dire all'illustre ministro guardasigilli, e specialmente ad uno che fece parte come difensore in alcuni di questi processi, in quale impaccio si sia trovata la Corte di cassazione, appunto perchè mancavano norme direttive che indicassero quale sarebbe stato il suo giudizio, quale la sua compe-

tenza, quale la estensione della sua giurisdizione.

È bene dunque che una volta tanto, onorevoli colleghi, si preveda insieme l'ordinario e lo straordinario.

Non fo questione di forma; se non vi piace la dicitura dell'articolo primo ed ultimo del codice attuale, formulate voi una disposizione speciale, altrimenti la formulerà il guardasigilli, il quale certamente si preoccuperà della gravissima questione. Ma che si possa, sotto il pretesto del pudore politico e scientifico, dimenticare il concetto espresso nell'ultimo degli articoli del codice attuale, mi pare cosa contraria alla realtà e assolutamente fuori di proposito, e contraria ad una necessità politica e giuridica; e si impone la necessità che la Corte di cassazione giudichi di tutte le pronunzie ordinarie e straordinarie rese dai tribunali italiani, all'infuori del caso di guerra guerreggiata, nel quale caso le sentenze sono ineccepibili e non soggette a ricorso.

Ma quando si tratta di qualunque altro caso di giudizio ordinario o straordinario è onesto, giusto e logico che la Corte di cassazione sempre decida non solo sulla competenza ma anche sulla legalità del giudicato.

In uno Stato bene ordinato nulla deve sottrarsi al supremo criterio del supremo magistrato del Regno.

Ed ora una osservazione sul *giudice*. Harichiamato specialmente la mia attenzione la dizione dell'articolo 15, n. 1, del progetto, col quale è delimitata la competenza normale della Corte d'assise.

In questa parte ed in qualche altra del disegno di legge si manifesta una tendenza, la tendenza cioè di estendere da una parte la competenza della Corte d'assise e dall'altra di restringerla in ordine ai reati ed alle pene quantitative.

Orbene, io non approvo il sistema che limita la competenza quantitativa della Corte d'assise. L'articolo 9, n. 45, del codice di procedura penale attuale designa un massimo di dieci anni e un minimo di cinque; il disegno di legge invece dà la competenza per i reati la cui pena è inferiore ai dieci anni.

Non comprendo questa limitazione, nè so rendermene ragione. Diciamo la verità, il giudice d'assise è nato, si può dire, con le libertà politiche del paese, e non vedo ragione di diminuirlo.

Può darsi che qualcuna delle ragioni impellenti alla costituzione del giuri, se non

è venuta meno, siasi attenuata: ma la verità è che oggi, per opinione comune, il giudice ordinario dei grandi reati e delle grandi pene è il giudice d'assise, che credo non abbia fatto cattiva prova. L'andare a fare l'analisi del bene e del male fatto dalla Corte d'assise è, a parer mio, fare una ricerca che non ha importanza, e che se fatta in relazione alla competenza della magistratura togata, non le riuscirebbe sfavorevole; la verità è che il giudizio di Corte d'assise è ancora riconosciuto nel paese come il giudizio ordinario e non è giusto diminuirne l'importanza diminuendone la competenza.

Volere o non volere nella mente di molti, e specialmente dei dotti, è nata la persuasione che il vero giudizio efficace in sè stesso, perchè è quello che corrisponde alla presunta volontà dei cittadini, sia precisamente quello dei giurati.

Oggi sono giudici e domani essi ritornano nelle condizioni normali della vita, ed il loro giudizio non può essere che sapiente e degno del maggior plauso.

Non aggiungo altro su questo punto perchè non saprei davvero come confutare le ragioni di questa diminuita competenza, quando, secondo me, le ragioni vere e specifiche non sono state finora addotte. Saranno ragioni di tendenza, ma queste ragioni io non intendo discuterle.

Termini procedurali. In ordine ai termini vi sono due disposizioni, che meritano una qualche attenzione, quella dell'articolo 138 e l'altra dell'articolo 146 del progetto, che hanno bisogno di un chiarimento. L'articolo 138 dispone:

« Quando la legge stabilisce un termine, ogni giorno è di 24 ore; ogni mese è di 30 giorni, non si computa il giorno in cui il termine comincia a decorrere, nè quello in cui spira ». Ha fatto benissimo il progetto a mettere questa base fondamentale, che toglie di mezzo un'infinità di questioni, specialmente in ordine ai termini del ricorso. Ha fatto benissimo il progetto a sostituire ad una frase dubbia una frase chiarissima.

Però vi è l'articolo successivo, il 146, che presenta una specie di antinomia con l'articolo 138. Può essere che questa antinomia sia apparente, ma, se anche è tale, è bene che sia chiarita. L'articolo dice così: « Il termine per fare la dichiarazione è di tre giorni a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o l'ordinanza: e, quando l'accusato o la

parte civile siano stati contumaci, o siasi provveduto in camera di consiglio, decorre dal giorno della notificazione della sentenza o dell'ordinanza ».

O una cosa o l'altra. Si dice in questo articolo, in antinomia col precedente, che il termine per fare la dichiarazione è di tre giorni e decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o l'ordinanza; ma, onorevoli colleghi, basterà un semplice pretesto perchè la giurisprudenza faccia forza di leva su questo articolo, e saremo fra due, o tre anni, allo stesso punto di confusionismo che dura attualmente, in ordine al punto di partenza dei termini di gravame. Del resto a me basta di aver richiamato l'attenzione vostra su questa questione.

Ufficiali di polizia giudiziaria; articoli 179 e 181. Io non voglio entrare nella *vevata quæstio* di vedere se con buoni propositi si sia, o no, ristretto il limite della competenza degli ufficiali giudiziari. Ve ne è per tutti i gusti e per tutte le scuole scientifiche.

Alcuni, in omaggio a principi dottrinali vorrebbero limitare quanto più è possibile l'azione degli ufficiali di polizia giudiziaria, altri vorrebbero lasciare le cose come sono. I primi seguono un ideale di dottrina, che non ha molte radici nella procedura penale italiana, e i secondi si attengono alla consuetudine e, forse, alle necessità della procedura penale. Io convengo con quelli che dicono che, se si limita troppo la competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, allora lo scopo principale che è quello di fermare l'attimo fuggente in materia di prove, viene ad essere compromesso.

Ma, prescindendo da questa considerazione, io non sono favorevole alla disposizione dell'articolo 181, per il quale gli agenti di polizia giudiziaria negli atti che compiono debbono essere sempre assistiti da due testimoni.

Ben diceva l'onorevole Ferri che, se questa disposizione restasse ferma, la funzione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sarebbe presso che annullata. A questa obiezione non si risponde, se si vuole mantenere la funzione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, se si vuole raccogliere quanto più presto è possibile certi elementi di prova che, spariti una volta non si possono rintracciare più.

Posso intendere, sebbene non le abbia lette nella relazione, quali ragioni precipue abbiano determinato, oltre le ragioni di scuola, la introdotta limitazione. Probabilmente sono gli abusi, che in passato si

sono verificati, dell'attribuire forza probante ai verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria. E, non lo nego, questo inconveniente si è parecchie volte verificato, ma l'escogitato rimedio mi pare eccessivo.

Si potrebbe ovviare a questo gravissimo inconveniente non dando ai verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria il valore assoluto di prova che hanno nel sistema vigente.

Date al referto dell'ufficiale di polizia giudiziaria il valore discreto che può avere una testimonianza, e toglierete questo inconveniente, che può avervi determinato la cautela imposta coll'articolo in esame.

Inizio dell'azione penale; un'altra delle questioni dibattute. Ed anche qui è da chiedersi se convenga, come ha disposto il progetto, che in alcuni casi speciali sia accordata al privato l'iniziativa dell'azione penale. Io posso intendere i motivi di convenienza speciale che possono aver determinato le disposizioni degli articoli 194, 3 e 4 del progetto, ma francamente non mi saprei acconciare a questa iniziativa.

Io ritengo che in uno Stato bene ordinato l'azione repressiva dei reati debba essere sempre una funzione di Stato, esercitabile ed esercitata con l'ufficio di un magistrato, che la promuove nell'interesse dello Stato. (*Approvazioni*).

Altrimenti, onorevoli colleghi, in una popolazione come la nostra, piena di altissime virtù sociali, ma impressionabile, soggetta troppo alle irruenze e alle gare di partito, noi apriamo la via ad una serie di disordini e di lotte gravi, delle quali è difficile prevedere le conseguenze.

Approvo le disposizioni dell'articolo 196 che dà facoltà al privato di associarsi all'azione del pubblico ministero; ma a sostituire quella a questa non mi acconcerei mai, perchè tale innovazione snaturerebbe i caratteri della accusa che è funzione essenzialmente mossa nello interesse sociale, ed impegnerebbe il paese in lotte con conseguenze gravissime.

Interrogatorio dell'imputato. È forse la questione più dibattuta, a proposito dell'attuale progetto del Codice di procedura penale. Qui l'elemento prevalente, che ha avuto larga eco nel progetto, è la reminiscenza storica dell'interrogatorio dell'imputato. Si sa come nei secoli passati quanta e soverchia importanza si attribuisse all'interrogatorio, che era nei processi medioevali, specialmente nei processi in materia di fede, la base angolare e necessaria di ogni pro-

cedimento penale, sino al punto da ricorrere alla tortura per avere non solo la risposta, ma una certa risposta da parte degli accusati, cioè la confessione del reato.

Ma io credo, onorevoli colleghi, che molte delle prevenzioni che si hanno contro l'interrogatorio siano cadute per ordinamenti nuovi e per forza di tempi. Oggi l'interrogatorio non è più quello che era in passato: l'interrogatorio è un mezzo normale, quasi indispensabile di ricerca nel giudizio.

Quello che si dice per spiegare il sistema caldeggiato dal progetto che impone l'obbligo al giudice, sia nel periodo istruttorio che nel pubblico dibattimento, di avvisare il prevenuto o l'accusato che egli ha facoltà di astenersi dal rispondere, è, per me, nient'altro che una concessione ad insegnamento di scuola, al principio dottrinale, pel quale l'interrogatorio non potrebbe mai essere un mezzo di prova, ma un mezzo di difesa.

Mi schiererò fra i seguaci di tale dottrina, quando mi avranno spiegato fin dove un mezzo qualunque istruttorio costituisca un mezzo di accusa, e dove cominci ad essere un mezzo di difesa. L'evidenza pratica delle cose dimostra che non vi sono mezzi istruttori che siano una cosa o l'altra. Tutti i mezzi istruttori sono mezzi di accusa e mezzi di difesa. Quando mi si saprà dire dove finisca l'uno e dove cominci l'altro, allora io dirò: escludiamo o non escludiamo l'interrogatorio.

La verità è questa: che l'interrogatorio è un mezzo non dirò essenziale ma connaturale a ogni dibattito, sia civile sia penale. Se voi togliete di mezzo l'interrogatorio voi vi precludete la possibilità di arrivare alla esatta cognizione della verità, sia nel rito civile che nel rito penale. E del resto, il dibattito, onorevoli colleghi, mi pare che sia più dottrinario che pratico, perchè l'unica diversità fra il codice attuale e il progetto è questa: che nel progetto è imposto al magistrato l'obbligo di dire al prevenuto o all'accusato « voi non siete obbligato a rispondere », e nel codice attuale se ne tace.

Ma nel fatto questo diritto dell'accusato di astenersi dal dare risposta, esiste o non esiste? E chi lo può negare? L'accusato, pel codice vigente come pel progetto, ha facoltà di rifiutarsi di rispondere. Lo farà certamente a suo rischio e pericolo, perchè, o col codice attuale, o col progetto, bisogna che il prevenuto pensi quattro volte prima di chiudersi nel silenzio, che non potrebbe essere interpretato da nessun giudice a suo favore.

Ed allora, se la questione si riduce a una questione di forma e non di sostanza, io lascio al criterio dell'onorevole guardasigilli di pensare se sia conveniente mantenere tanto dibattito e tanta discussione, elegantissima nel campo astratto, ma di poco contenuto sull'opportunità di mantenere la formula del disegno attuale. Per me la questione non ha tutta l'importanza alla quale è assunta nella discussione attuale.

Mandato di cattura: ecco un altro dei punti più gravi che interessano la discussione del codice di procedura penale. Qui le conseguenze sono diverse a seconda dei punti di vista dai quali si parte. L'onorevole Ferri ed altri dicono che la detenzione, la cattura preventiva del prevenuto o dell'accusato deve essere affidata a criteri tali per i quali si mantenga un'equa lance fra i diritti dello Stato di accusare per la sua sicurezza, e i diritti dell'individuo che ha il diritto di difendersi. Ottimo concetto astratto! E allora entrano in ballo il criterio della gravità del reato, il criterio del pericolo sociale di lasciare in libertà certi individui, e vari altri criteri. Io, a dire la verità, non sarei del tutto d'accordo nè coll'opinione di coloro i quali pensano che debba essere tenuto presente il punto di vista della sicurezza sociale, nè con quella di coloro i quali dicono, come l'onorevole relatore, che le disposizioni dell'articolo 367 debbono essere anche ampliate.

Per me il criterio in questa materia è uno solo. Per me la cattura preventiva non si giustifica che con la imprescindibile necessità di avere il contraddittorio della parte prevenuta o accusata: ogni altro criterio per me è veramente empirico, se non si vuole confondere il codice di procedura penale col codice penale.

Probabilmente a questa mia convinzione contribuisce anche una persuasione individuale in ordine alla efficacia della pena in se stessa. Vi ha chi vede, secondo le disposizioni dei codici attuali, nella detenzione degli individui il tocca-sana delle garanzie sociali contro il delitto. Per me, non ci ho creduto mai o ci ho creduto in minima misura. Io credo solamente all'effetto meccanico della pena. In quanto all'effetto correttivo ci creda chi vuole: io per l'esperienza che ho avuta della vita, e di fronte al doloroso fenomeno della recidiva, ci credo ben poco.

Ma ad ogni modo una cosa è certa ed è che, dati questi principi, voi non potete, senza abuso, estendere il mandato di cat-

tura oltre i casi nei quali con tutta probabilità il prevenuto si sottrarrebbe al giudizio ed alla condanna. E se questo è il criterio, io fino ad un certo punto fo plauso al progetto attuale che limita la facoltà di emettere mandati di cattura. Se fosse possibile estendere i mandati di cattura soltanto ai reati per i quali la pena minacciata non è minore di tre anni di carcere, direi che questo concetto è quello che risponde più alle necessità attuali della repressione penale.

Una osservazione grave fa l'onorevole relatore: ma se sta il sistema attuale del progetto, che cosa si farà della legge contro il coltello? In essa si commina l'arresto e la detenzione preventiva anche per reati di importanza minima. Credo di poter dare una risposta a questa obiezione la quale non manca di gravità. Anzitutto è bene che l'istituto della carcerazione preventiva sia soggetto a regole fisse ed immutabili le quali non possono essere date che dal codice di procedura penale.

È un grave pericolo che un codice di procedura penale possa essere ritoccato per speciali esigenze di pubblica sicurezza. Questo è un grave guaio! Bisogna invece lasciare che il codice di procedura penale regoli tutta questa materia e che le sue disposizioni fondamentali non sieno in balia delle opportunità o delle impressioni mutabili del momento.

Del resto diciamo la verità: è un bene o un male che nel Codice di procedura penale si tenga fede alle disposizioni eccessive e rigorose della recente legge sul coltello? Già un primo colpo ha cominciato a darglielo, e secondo me benissimo, il progetto che non mantiene ferme le disposizioni di quella legge, perchè la legge posteriore più ampia toglie efficacia alla legge anteriore. Se fosse approvato questo progetto, le disposizioni della legge sul coltello dovrebbero cadere.

L'onorevole relatore si preoccupa troppo, nell'interesse sociale, delle sanzioni rigorose della legge sul coltello, delle quali, secondo lui o secondo la statistica che segnala una diminuzione di tali reati, si è avvantaggiata non poco la pubblica sicurezza. Io per altro ritengo che l'onorevole relatore si illuda. Il rimedio efficace contro l'abuso del coltello, oltre l'educazione, è uno solo: se volete diminuire, e forse eliminare del tutto i reati di tal fatta, se volete almeno ridurre del 75 per cento questi reati che infestano essenzialmente le grandi città, chiudete le bettole

alle 10 od alle 11 di sera. Questo è il rimedio normale contro l'abuso del coltello. Ma se volete lasciare nelle mani delle autorità di pubblica sicurezza la facoltà di permettere l'apertura delle bettole, specialmente nelle grandi città, oltre le 11, sino alla mezzanotte o all'una od alle due, è impossibile prevenire i reati di coltello.

La riprova sta nel fatto che i reati per abuso di coltello sono assai più rari nei paesi dove l'abuso di alcoolici non esiste.

Solamente nelle grandi città, dove le bettole fioriscono sotto la tutela del funzionario, dell'ufficiale, del graduato di pubblica sicurezza, i reati di sangue si verificano in tutti i momenti. Si entra in quelle fiorite stamberghie con la buona intenzione di cacciare qualche pensiero molesto della vita, si principia a bere e dopo un secondo o terzo bicchiere si mette mano al coltello.

Così il cittadino buono e laborioso che senza intenti criminosi entra nell'osteria per passare un momento, ne esce con la coscienza gravata da gravissimo reato per cui egli e la famiglia sono rovinati e deve sacrificare, per un momento di abbandono, la libertà sua e l'avvenire della famiglia.

Se si vuole porre riparo all'abuso del coltello, bisogna limitare le bettole, nel numero, e principalmente nell'orario di chiusura: fate che gli spacci di vino e di bevande alcooliche sieno chiusi anche nelle grandi città alle dieci od alle undici di sera, perchè, per chi vuole andare a mangiare, quando è possibile trovare la bettola aperta sino alle dieci od alle undici, ve n'è abbastanza: tutto il resto è vizio ed incentivo al vizio, alla dissipazione, al reato.

Nulla dunque, secondo me, giustifica la estensione oltre la necessità del contraddittorio, del carcere preventivo, perchè è inefficace ed è congiunto con gravissimi abusi, quale, per esempio, quello già ricordato di vedere, durante certi processi penali, il presidente di Corte di assise obbligato a scarcerare dei prevenuti che hanno compiuto col carcere preventivo più del massimo della pena che si sarebbe loro potuta applicare con la condanna.

Conchiudo questa parte delle mie osservazioni, augurandomi che l'onorevole ministro guardasigilli non vorrà accogliere la proposta della Commissione che vorrebbe rendere ancora più estesi i casi nei quali sia concessa la facoltà di spiccare mandati di cattura, restringendo questa facoltà nei limiti dello stretto necessario, secondo il criterio da me indicato.

Dirò ora poche parole sul *rito della Cassazione*.

Gli articoli 582, 583 e 585 regolano la competenza del procuratore generale e degli ufficiali del pubblico ministero per i ricorsi in Cassazione.

L'articolo 582 dichiara i poteri del procuratore generale riguardo ai giudizi della Corte di assise.

Gli articoli 583 e 585 dichiarano la facoltà del procuratore generale e del procuratore del Re di ricorrere contro le sentenze del magistrato ordinario, della Corte di appello cioè, del tribunale e del pretore.

Nulla ho da osservare riguardo al disposto dell'articolo 582, ma mi permetto di notare che gli articoli 583 e 585 peccano di una certa indecisione.

L'articolo 583 dice: « Il procuratore generale presso la Corte di appello può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza della Corte di appello e del tribunale ». E l'articolo 585 dice: « Il procuratore del Re può ricorrere per cassazione contro la sentenza del pretore e la sentenza del tribunale ».

Ma questa disposizione è generica. Che estensione deve essa avere? Può il procuratore generale o il procuratore del Re ricorrere puramente e semplicemente cioè in tutti i casi nei quali il ricorso è accordato all'accusato od al condannato? Se così fosse potrebbe ricorrere anche nei casi in cui a lui mancherebbe l'interesse di farlo nello interesse pubblico, cioè nel caso di assoluzione, e nel caso in cui, per disposizione del codice attuale e per dottrina comune, non è possibile.

Bisogna dunque inserire una disposizione che specifichi in quale caso il procuratore generale o il procuratore del Re può ricorrere; e il rimedio, secondo me, sarebbe uno solo: richiamare il disposto del numero uno dell'articolo 582, cioè specificare che il ricorso del procuratore generale o del procuratore del Re contro la sentenza del magistrato togato non è ammissibile, se non allorquando si ricorre per una sentenza, nella quale siasi dichiarato che il fatto di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita.

In ogni modo io credo che una disposizione chiara su questo punto bisognerebbe che fosse scritta nel codice di procedura penale per togliere di mezzo gravi inconvenienti.

L'articolo 589 del progetto dispone che il ricorrente in Cassazione deve indicare che ricorre contro la sentenza e specificare anche l'ordinanza od ordinanze contro le quali ricorre. Mi pare che questa disposizione così rigorosa sia eccessiva e presenti degli inconvenienti.

La dichiarazione fatta dall'accusato o dal condannato non può essere che una dichiarazione generica di massima, diretta a ricorrere contro la sentenza e contro l'ordinanza od ordinanze.

Questa semplice dichiarazione attua e circoscrive il suo gravame, e deve bastare; ma imporgli sotto pena di nullità di denunziare specificamente le ordinanze, che possono essere state investite di protesta, durante il dibattimento, significa imporgli un ufficio che francamente eccede la sua competenza e lo stato di mente e di animo del condannato. Si lasci che questo sia fatto in seguito dall'avvocato difensore.

È questa un'osservazione fatta da chi per esperienza professionale, ha avuto modo di convincersi come la disposizione in esame che è nel codice attuale, esagerata dalla giurisprudenza, sia eccessiva e miri a menomare in modo sostanziale i diritti della difesa.

Debbo invece lodare la disposizione del penultimo comma dell'articolo 589, la quale prescrive che ove i motivi siano stati presentati nei termini, possono esserne aggiunti altri non oltre i tre giorni prima della discussione del ricorso.

Ottima frase questa, perchè corregge, diciamo pure, un abuso invalso nella giurisprudenza penale.

L'articolo 663 del codice di procedura attuale dispone che « potranno le parti produrre nuovi documenti o proporre nuovi mezzi di cassazione fino a due giorni prima di quello stabilito per la discussione del ricorso ».

Orbene, quando il difensore, nell'interesse della difesa, credeva di chiedere un rinvio ed esso si accordava all'udienza, per il ruolo, l'udienza di discussione rimaneva quella stabilita, e era così precluso al difensore il diritto di produrre altri mezzi di annullamento e il consigliere relatore si esonerava dal fastidio di esaminare i motivi aggiunti, che talvolta potevano essere anche essenziali per la difesa.

Con ottimo consiglio il nuovo codice ha tagliato corto a questa sottigliezza di puro comodo per qualche magistrato, stabilendo

che il termine massimo per presentare motivi aggiunti decorra dal giorno della effettiva discussione del ricorso.

Gli articoli 595 e 596 del progetto disciplinano il modo di nominare difensori pel ricorrente in Cassazione.

Io non ho nulla da osservare al progetto che, in questa parte è provvido; mi permetto solo di notare che è bene aggiungere a questi articoli una clausola per la quale il condannato abbia facoltà di scegliersi un avvocato anche posteriormente (poichè non vi è ragione di introdurre alcun limite alla libertà di difesa e di patrocinio) nominandolo con mandato autentico, come vuole la seconda sezione, o con dichiarazione in cancelleria come, con miglior consiglio secondo me, richiede la prima sezione della nostra Cassazione penale.

Non posso invece affatto approvare l'articolo 614 del progetto, il quale dispone che le sentenze della Corte di cassazione possano in ogni tempo essere impugnate avanti alle sezioni unite dal procuratore generale presso la stessa Corte, nei casi in cui siavi contraddizione manifesta fra i motivi, sui quali la sentenza è fondata, ed il dispositivo, ovvero fra due disposizioni di una medesima sentenza.

Ma, onorevole ministro, qui si stabilisce proprio un altro grado di giurisdizione oltre la Cassazione!

Ora, francamente, si può essere seguaci anche di diverso sistema, cioè della terza istanza: ma, ammesso il giudizio della Cassazione, è possibile che si ricorra contro la sentenza di Cassazione ad un'altra Cassazione? Evidentemente il sistema è assurdo e sarebbe fonte di gravissimi inconvenienti. Io capirei una cosa sola: che per mantenere ferma specialmente l'unità della giurisprudenza della Cassazione, questa araba fenice irraggiungibile, fosse dato, in casi eccezionali, al procuratore generale la facoltà di impugnare le sentenze della sezione penale, dinanzi le sezioni unite penali ma nell'unico scopo di chiarire il concetto di una disposizione di legge controversa tra le due sezioni. In questo caso, fino ad un certo punto, capirei il rimedio straordinario accordato dall'articolo 614. Mai però saprei acconciarmi alla disposizione che mette in discussione, come pronunziato normale, la sentenza della Corte di cassazione, come si trattasse di un pronunziato di giudice di merito, per mancanza di motivazione; rimedio questo che esautorerebbe addirittura la magistratura suprema.

E vengo all'articolo 625 del progetto: conseguenza della revisione. Onorevole ministro, il concetto è ottimo ed io gliene fo i miei complimenti. Ma mi pare che il testo lasci troppo a desiderare in ordine all'indennizzo.

Probabilmente io non andrò lontano dalla realtà se dirò che, anche in questa riforma audace ma sensata e giusta, ella ha trovato delle opposizioni nell'eterno inciampo che accompagna tutti i tentativi di riforma dei nostri Codici di procedura penale e civile: la questione finanziaria.

Questa, secondo me, è la sola ragione che rende imperfetta l'applicazione del principio contenuto nell'articolo 625. Di fatti la domanda di indennizzo non è ammessa in primo luogo « oltre i tre mesi dopo che la sentenza di proscioglimento sia da lui conosciuta ».

E perchè? Ma il promuovere questa domanda quattro mesi dopo, toglie nessuna delle ragioni che rendono umana, giusta, ammissibile una domanda simile di colui che ha avuto sacrificato dallo Stato e per l'interesse della collettività, il più, il meglio della sua vita, la libertà personale, gli interessi suoi economici e sociali e quelli della sua famiglia? Perchè trascorsi tre mesi la domanda non è più ammissibile?

L'onorevole ministro e tutti gli onorevoli colleghi capiscono quanto sia empirica questa delimitazione, mal sicuro il concetto recondito cui si ispira: se ammettiamo, suppongo siasi ragionato, quattro o cinque mesi, lo Stato sarà obbligato a pagare 15 mila, 20 mila lire di più a coloro che abbiano scontato una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni. Questa è la ragione prettamente empirica, e che profitta d'un fatto non imputabile, involontario, per togliere il diritto.

Seconda disposizione: « se il condannato abbia riportato altre condanne alla reclusione ». Ma, onorevole ministro, non è mica un premio che si dà al condannato se gli si ammette il risarcimento. Gli si dà come corrispettivo, come compenso ai gravissimi danni che nell'interesse sociale furono a lui inflitti colla carcerazione preventiva forse lunga, forse crudele.

Che cosa c'entrano, in questo suo diritto acquisito, che è il prezzo del sacrificio da lui subito, le condanne che può aver subito antecedentemente? Non è questa una ragione per togliergli un diritto che è nato dal fatto posteriore di essere stato egli ingiustamente carcerato.

Del tempo non mi occupo, perchè mi pare ipotesi difficile a verificarsi.

Quarto motivo: « se la sentenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza ». Ma il giudizio di Assise ha forse delle formule di tal fatta? Là non c'è altro che condannato o assoluto. E nei casi di revisione di giudizi di Assise che sono i più gravi, quando in seguito al verdetto negativo dei giurati il presidente è obbligato a prosciogliere *sic et simpliciter* il prevenuto, in questi casi, come si fa ad ottenere la dichiarazione di innocenza? Date allora la facoltà al presidente di Assise di fare lui questa dichiarazione? Ma facendola il presidente, è nelle sue attribuzioni? Può egli emettere una dichiarazione che non è di diritto, ma di fatto e in merito? Ed in questo caso potrebbe permettersi che il presidente di Assise aggiunga qualche cosa a quello che è il contenuto giuridico del verdetto? Può certo dirsi, potremmo ammetterlo pure per le conseguenze normali del verdetto negativo, che l'individuo assolto dal giuri, debba ritenersi innocente come lo ritiene il rito attuale e la coscienza pubblica. L'individuo in favore del quale il giuri ha detto: *no*, si deve presumere *juris et de jure innocente*, ma tuttavia questa condizione non collima più con la disposizione del numero 4. Ma chi la fa in questo caso la dichiarazione d'innocenza? O togliete la disposizione del numero 4 o modificatela.

Onorevole ministro, sono osservazioni di carattere pratico che io le sottopongo, ma che mi paiono di qualche importanza.

Una parola adesso *sulla riabilitazione* dei condannati: articoli 691 e 692. Il progetto, contrariamente al codice di procedura penale attuale, non ammette termini per la riabilitazione. Saldato o in linea di espiatione o in linea di grazia o in linea di indulto o di amnistia il debito con la giustizia sociale, l'individuo condannato ha subito diritto di chiedere la riabilitazione.

Sul principio, onorevole ministro, non si può non convenire. Non si ha bisogno di aspettare il termine di cinque o più anni, che dia una presunzione di riabilitazione morale dell'individuo, perchè sia ammesso a chiedere la riabilitazione giuridica. Però un dubbio mi nasce dall'articolo 694 in ordine ai termini per proporre una nuova domanda di riabilitazione.

« Qualora la riabilitazione sia concessa, dice l'articolo 694, n'è fatta annotazione nella sentenza. Se la riabilitazione sia negata, l'istanza non può rinnovarsi che dopo

trascorso, dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello richiesto per la presentazione della prima istanza».

Ma per la presentazione per la prima istanza non v'è termine. Si deve dunque presupporre che appena un individuo ha saldato i conti con la società in linea di espiazione di pena, abbia diritto di fare domanda di riabilitazione e, negatagli la prima volta, riproporre nuova domanda subito? L'incongruenza è patente.

Ma in questo caso quale è il termine al quale si appella la legge? Non vi è, e bisogna chiarirlo.

Domando scusa all'onorevole ministro di essere sceso a queste minutaglie, ma sono queste che mettono talora in impaccio il giudice e specialmente le parti interessate.

Ed ora due parole sul *giudizio di Assise*. Me lo sono riservato per ultimo, perchè è la parte nella quale l'attuale progetto più innova: innovazioni dettate da geniali concetti dottrinali, ma alle quali io non potrei per conto mio associarmi.

Ma prima di dire qualche parola sulla questione sostanziale, cioè sul rito da seguirsi nella formazione del verdetto, permettetemi qualche osservazione di indole formale.

L'articolo 517, primo comma, dell'attuale progetto ha una disposizione per la quale debbo caldamente felicitarmi col ministro e colla Commissione, se il concetto loro corrisponde tanto quanto a quello autorizzato dal senso letterale dell'articolo 517, n. 1. Per esso il presidente di Assise è obbligato a porre le questioni distintamente per ciascun accusato, per ciascun fatto principale e per ciascuna delle cause circostanti suddette. Benissimo fatto, perchè malauguratamente, nonostante le disposizioni degli articoli 494 e 495 del codice attuale, ciò non si fa ora da molti, da troppi presidenti di Assise, e quel che è peggio, colla autorità della Corte di cassazione, con danno gravissimo della buona fede e del diritto delle parti manomessi o da sleali maneggi.

Sotto il sistema attuale degli articoli 494 e 495 del codice di procedura penale è capitato e capita soventi questo fatto notissimo a coloro che hanno frequentato e frequentano le Corti di Assise e di Cassazione per ragioni professionali.

Il presidente di assise nei casi in cui i fatti principali e accessori determinanti la figura specifica del reato possono portare

alle stesse conseguenze penali, si permette talora di proporre dei quesiti così detti alternativi con una unica domanda. Così per esempio dice: i giurati rispondano se consta il fatto A o il fatto B, o il fatto C; fatti le cui conseguenze penali sono identiche, ma la cui consistenza specifica è diversa. Che cosa capita? Il giurato in buona fede risponde affermativamente al quesito per una di queste circostanze. Ma a quale delle diverse circostanze del quesito si riferisce il sì del giurato? La cosa è di impossibile, e non arbitraria determinazione.

Ma il giudice del diritto non ha veste ad analizzare l'entità ed il riferimento dei singoli fatti; cosicchè la conseguenza sarà questa, che si avrà una risposta affermativa per diversi casi speciali dei quali è difficile constatare il riferimento. Evidentemente la risposta del giurì è incerta, indecisa, non rispondente alla coscienza dei giurati. Si va dinanzi alla Corte di cassazione censurando la complessità del quesito e la Corte di cassazione dichiara che gli articoli 494 e 495 danno facoltà al presidente della Corte di assise di porre una stessa questione in diverse ipotesi che portino a conseguenze penali identiche!!!

Inutilmente si è gridato davanti la Corte di cassazione. Inutilmente ripeto si è insistito, notando che questo sistema anche nel silenzio della legge, costituirebbe il più grave e sleale attentato alla buona fede del giudice ed ai diritti della difesa, dimostrando assurda la teorica che tre sì relativi ad una ipotesi, possano riunirsi a quattro sì, di un'altra per formare un verdetto univoco. Tutto fu inutile, e per tale iniquo sistema decine di condannati scontano iniqua pena negli ergastoli!

Per porre argine e riparo ad una giurisprudenza tanto iniqua, il progetto ha disposto che i quesiti debbano essere proposti specificamente per tutte le circostanze diverse dalla causa.

Così sarà tolto di mezzo il guaio che oggi si lamenta della incertezza dei verdetti, nel punto più culminante della loro esistenza giuridica.

Veniamo ora al punto sostanziale della riforma attuale, all'articolo 532 del progetto. Questo articolo ha avuto tale plebiscito di voti contrari che io mi permetto di intratterne solo per poco la Camera.

La facoltà data al presidente di Assise di dichiarare prosciolti il prevenuto, quando egli ritenga che i giurati si siano sbagliati sul fatto principale, mi sembra così esage-

rata e così fuori di posto che è inutile insistervi.

Il difetto sostanziale della proposta innovazione sta nello autorizzare lo scambio di funzioni essenzialmente diverse, quelle del giuri e quelle del magistrato.

Ora questo è inammissibile. Il presidente deve fare il magistrato e non il giudice di merito.

Se voi mi supponete una causa nella quale il presidente d'assise riassume in sé il giudizio sul fatto materiale o sul fatto morale della causa stessa, questo presidente non è più presidente; è il giuri.

È egli possibile, compatibile con l'istituzione del giuri un simile provvedimento? Evidentemente no; dunque questa disposizione deve esser cancellata, e si deve tornare al sistema attuale.

Se si volesse, potrebbe anche estendersi la facoltà del presidente d'assise, di rimandare ad un nuovo giudizio per le circostanze aggravanti... ma mai ammetterei che il presidente d'assise fosse chiamato a sostituirsi al giuri per dare risposta di responsabilità.

Ed ora veniamo a quella parte del progetto che concerne l'intervento delle parti nella camera di deliberazione dei giurati e l'intervento dei giurati nella determinazione della pena.

Ora, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, consentitemi di dissentire in modo reciso dall'una e dall'altra riforma. Intervento delle parti, cioè del presidente, del pubblico ministero e del difensore nella camera delle deliberazioni!... Ma perchè? Vi sono coscienze intemerate che non sono coscienze coraggiose; vi possono essere coscienze così rette e così salde alle quali non sarebbe penoso il dare una risposta di sì o di no, anche in presenza del pubblico, ma ve ne sono altre alle quali la presenza di estranei nella camera di votazione è un impaccio, una menomazione di libertà, una coazione.

Sì, si trovano in tutte le società individui così distinti per carattere saldo e per intemerata coscienza, da avere il coraggio d'espone un giudizio in pubblico; ma volete voi, per questo, onorevole ministro, ammettere che il giuri dia un giudizio in piena udienza...

Voci. Segreto.

PALA. Ho fatto il primo esempio; non si formino anticipate illusioni sulle eccezioni. Ora la difficoltà che si presenta per un giudizio pubblico, si presenta anche per un giudizio semipubblico, come quello da voi proposto.

Perchè è un giudizio semipubblico quello che voi proponete; e non avete la sicurezza che i giurati siano di coscienza così retta, così coraggiosa, da non subire, se non l'impressione della discussione che è vietata, ma che si farà ugualmente con qualche parola, con qualche sguardo significativo quella possibile menomazione di libertà che proviene dalla presenza delle parti e dello stesso presidente nel momento del voto: non si discuterà: ma si impressionerà il giurato timido od impressionabile. Ora un uomo onesto, coscienzioso, ma che potrebbe esser timido, non deve essere soggetto ad influenze estranee.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* È appunto per questo...

PALA. No: perchè la presenza delle parti, e specialmente del pubblico ministero, è un elemento perturbatore delle coscienze timorate; e chi vi risponde d'una parola imprudente, anche vietata, d'uno sguardo che possa esercitare influenza sull'animo dei giurati?

Ma, si dice, i giurati vanno a scrivere il loro voto sopra un tavolo, in modo che nessuno possa scoprire il tenore del voto stesso. E che importa? Qualche volta, ci sono persone che s'accorgono del voto dal modo con cui uno si avvicina a darlo. Questa è un'intimidazione, una lesione alla libertà intrinseca del giuri. (*Interruzioni*). Qual'è poi, infine, lo scopo di questa innovazione?

Non potete rispondere che una cosa: quest'innovazione si fa perchè, quando sorgano diversità sul modo di interpretare una questione... allora si fa più presto a far così.

Ma questo non è che un pretesto per diminuire la libertà del voto. Volete la prova che è un pretesto? Se fosse vero che la presenza del pubblico ministero, del presidente e del difensore garantisse la piena, regolare formazione del verdetto, voi non trovereste all'articolo 582 del progetto una disposizione di questo genere:

« Il procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza della Corte di assise:

2° se l'accusato sia stato assolto in base ad un verdetto incompleto, contraddittorio od altrimenti irregolare ».

Naturam expellas furca tamen usque recurret!

Ecco dunque lo stesso progetto che dice che questo rimedio è assolutamente illusorio ed il pretesto un semplice pretesto, dal

momento che vi sono dei casi nei quali il procuratore generale può ricorrere contro la sentenza. Ed allora perchè questa disposizione? Diciamo la verità, voi avete voluto introdurre un freno qualunque...

CIMORELLI. Per impedire le prepotenze.

PALA. Quali?

CIMORELLI. Quelle che fanno alcuni giurati.

PALA. Ella dimentica le prepotenze commesse in alcune altre Camere di consiglio!

È un'altra prepotenza che si vuol fare sulla giuria. (*Commenti*).

Si tratta di una istituzione giuridico-sociale che ha fatto ottima prova, e che a ragione non si vuole e non si può nè mutare nè innovare.

Allora bisogna essere coerenti se volete lasciare il giuri nella sua essenza tradizionale, nella sua sintesi politica e giuridica, allora non lo toccate; e se lo toccate non è più lo stesso.

Ora, lo ripeto, come dichiarai in principio, con questi ritocchi sulla competenza e sul rito, si accenna ad altro.

Evidentemente si vuole in certo qual modo correggere l'istituzione dei giurati; ora io questo non lo capisco e non lo trovo giustificato.

CIMORELLI. Bene!

PALA. In ordine allo intervento dei giurati nella determinazione della pena, non serve che io ripeta argomenti di intuitiva evidenza per combatterlo.

Anche lei, onorevole Cimorelli, non ammette che i giurati facciano del dilettantismo giuridico, come non ammette che il presidente ed il pubblico ministero prendano parte alla formazione del verdetto. Ma che il giurato lasci di essere giurato, per fare il giudice, su questo io non dovrei che ripetere quello che autorevolmente hanno già detto gli altri.

Finisco dando, per quanto poco valore abbiano le mie parole, lode a tutto il complesso del progetto; io mi felicito nuovamente, come deputato e come amico personale, coll'onorevole ministro e mi auguro che presto il paese possa annoverare fra le sue leggi questa, che sarà un monumento di sapienza giuridica degno delle tradizioni giuridiche del popolo italiano. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Ricordo che nei tempi andati mi venne fatto, un giorno, passando davanti a un negoziante di libri, di vedere questo frontespizio, su di un volume, non so a proposito di che: « Considerazione di un avvocato che non esercita ». Dico la verità che non sentii il desiderio di comprarlo, perchè non mi è mai venuto quello di leggerlo.

Lo stesso potrei dire a me stesso oggi e domandarmi con quale autorità, con tanta prosopopea, io mi cimenti in questa discussione, digiuno, come mi sento, della materia e di non altro foderato che di quella povera esperienza, che il volgersi successivo del lunario ha consentito che, col sistema degli accumulatori, io potessi coacervare, direi quasi, (*Oh! — Klarità*) (per tornare sopra un verbo che abbiamo ripetuto qui non sono ancora 24 ore) coacervare, davanti a me stesso, per intervenire parzialmente, se non generalmente, in materia così importante, come quella che ci occupa oggi del codice di procedura penale, e sopra singole questioni.

Forse, e senza forse, è questo il motivo per cui, facendo assegnamento sulla vostra abituale benevolenza, mi sono deciso ad inscrivermi per parlare.

Ho letto con tutta l'attenzione che merita la poderosa, sapiente relazione del collega Stoppato. Io sono d'accordo con lui nel dar lode al Governo, che invece di fare proposte di espedienti, dirò così particolari, singoli e frammentari, abbia pensato bene di trattare tutta la materia del codice di procedura penale; anche per non incontrarsi in quel mosaico sgarbato, direi quasi inorganico ed inconcludente, del quale parla l'onorevole relatore.

Quantunque potrei anche citare dei precedenti che offrirebbero conforto ad una tesi contraria, perchè ricordo che qualcuno dei vostri predecessori, onorevole ministro, anche sulle nostre istanze, aveva consentito di presentare certi progetti frammentari di riforma, i quali forse per non andare soggetti a quella critica, alla quale abbiamo accennato poc'anzi, finirono per restare allo stato di progetto e non ebbero mai l'onore della ribalta parlamentare.

Dunque siamo d'accordo che il codice di procedura va preso tutto insieme, perchè costituisce un tutto organico, mentre una parte non può restare senza dell'altra. E qui non posso dimenticare quanto ho appreso lungo la nostra discussione, dai magistrali discorsi che abbiamo sentito fin qui,

cioè che noi non dobbiamo attendere tutto dai codici: noi dobbiamo attendere molto dai costumi e dalla educazione pubblica, e da tutto quell'insieme per cui un popolo civile si educa e si convoglia sulla via della moralità e dell'onestà, senza aver bisogno di essere sorretto, in tutti i momenti, con le disposizioni di un codice, che serva come di monito per impedire azioni delittuose.

Certo che io non posso sognare, nè alcuno di noi può sognare i tempi dell'età dell'oro, quando gli Dei facevano vita comune coi mortali; quei tempi nei quali, se si deve credere a Ovidio, accadeva (lasciatemelo ripetere con le sue parole, perchè io torno sempre volentieri ai classici antichi, come a sorgente che mi vivifica un po' lo spirito) accadeva che la gente

vindice nullo,

Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat;
..... nec verba minacia fixo

Aere legebantur,

..... sed erant sine iudice tuti.

Ma quando gli Dei, vista la malizia umana, dovettero abbandonare la convivenza coll'uomo, la Dea Giustizia, che fu l'ultima a partire, fu quella che, secondo me, deve avere iniziata la costruzione e la fabbricazione dei codici. *Ultima coelestium terras Astrea reliquit*, vale a dire: sono partiti gli Dei e noi abbiamo avuto bisogno dei codici. Prendiamoli dunque, se essi hanno dovuto prevenire, oltrechè colpire, i reati.

Ma si dice ancora, e con ragione, che non si provvederà a sufficienza, se non si penserà a ciò che costituisce l'ordinamento giudiziario, perchè una legge può essere buona finchè si vuole, ma ciò che la fa migliore è l'uso e l'applicazione che se ne fa, perchè non voglio dimenticare nè tacere che ho sempre sentito dire che val meglio un cattivo codice ben applicato, che un buon codice mal applicato.

E dopo ciò, onorevole ministro, noi ci dobbiamo fare una domanda. Questo codice raggiungerà lo scopo che si è prefisso? Non voglio certo rimandare l'ardua sentenza ai posteri; non voglio rispondere al quesito che sto facendo ciò che sono solito dire, quando mi si interroga sulle condizioni atmosferiche, se poverà o no, perchè, in questo caso, rispondo sempre: ve lo dirò domani sera. (*Si ride*).

Ma, in omaggio all'onorevole ministro proponente, in omaggio alla Commissione ed ai valorosi suoi componenti, farò in me stesso una presunzione felice e, direi, for-

tunata, una presunzione che sarà più di una presunzione semplice, se pure non sarà del tutto una presunzione *juris et de jure* e dirò: sì, il codice servirà a qualche cosa. Sarà per lo meno un augurio.

Onorevole ministro, consento in molte delle osservazioni fatte dai precedenti oratori, per quanto concerne le istituzioni nuove, o, se non nuove, almeno tali da affermare un maggiore pronunciamento d'indirizzo per quanto riguarda l'azione popolare.

Convengo con le considerazioni svolte testè dall'onorevole Pala e con quelle svolte nella passata seduta dall'onorevole Cimorelli e, se mai l'autorità loro ne avesse bisogno, ciò che non è, io potrei sussidiarla con l'autorevole parola del Carrara.

« Questo primo sistema, dice il Carrara, prevalse nei tempi della prisca repubblica romana e bastò ai bisogni di quei tempi e costumi primitivi, ma poscia fece triste prova di sè ».

Ho trovato poi in un altro periodo, che non è del Carrara, che questo sistema tanto non aveva valore, come sostiene taluno con ragione, che lo si aggiogò al carro degli imperatori. E qui riprende il Carrara: « Correbbe, a mio credere, dietro ad una vera utopia chi nei tempi e nei costumi odierni volesse ripristinarlo.

« Quantunque liberale, io non darei mai il mio voto ad un sistema anche liberale, quando lo vedessi contrastare con l'ordine ».

E con questo chiudo la citazione del Carrara, ripetendo che vi sono disposizioni, in cui io non potrei consentire. Vi sono dei casi in cui, ad esempio, è data facoltà ai cittadini di potersi fare iniziatori in questa materia, sostituendosi anche al pubblico ministero; ma non credo che tali disposizioni consegnate negli articoli 3 e 4 del progetto, siano da adottarsi nel testo definitivo.

Altre considerazioni si potrebbero fare in ordine a questo progetto; ma io verrò più specialmente a quella parte, che mi ha altra volta occupato, e che riguarda le istruttorie penali, delle cui lungaggini noi tutti molte volte ci siamo lamentati per la nessuna luce che spesso hanno portato nei dibattimenti.

Io mi domando se queste disposizioni soddisfacciano in modo che si possa raggiungere quello scopo, di cui vedo fatto cenno nella relazione. Da un lato deve essere garantita la sicurezza pubblica, dall'altro deve essere garantita la libertà dei cittadini.

È necessario sveltire queste procedure, che con le loro lungaggini portano a questa conseguenza, di fare scomparire completamente, o quasi, le tracce dei reati. Convengo con quanto si è detto al riguardo, che sia utile cioè di rafforzare la funzione della polizia giudiziaria, perchè essa è la prima a raccogliere le prove dei fatti, che formano materia del processo; è essa, che raccoglie, come ben disse l'onorevole Pala, quell'attimo fuggente, che sorpreso, può costituire elemento sicuro per una procedura, e che, lasciato passare, mettel'autorità giudiziaria in un labirinto di indagini, che non raggiungono mai lo scopo.

Ammetto che la difesa sia rappresentata nell'istruttoria più di quanto non lo sia oggi. Ma, onorevole ministro, vedo proposta la soppressione della Camera di consiglio. Su questo argomento si sono fatte molte discussioni e molte sono state le varianti introdotte; ma questo andare e venire, questo mutare continuo non mi pare che affidi molto della serietà di certi nostri ordinamenti.

Io convengo che la Camera di consiglio sia un inceppo, ma non dimentico che tutte le critiche, ad essa fatte, dipendevano da questo, che si diceva: ne fa parte il giudice istruttore, e, siccome i giudici, fiancheggiati il presidente, sono occupati in molte altre faccende, finiscono per subire la suggestione del giudice istruttore, il quale finisce per ottenere che le sue conclusioni siano adottate.

Ora, onorevole ministro, non è tanto la istituzione in sè, quanto la deficienza di personale, secondo me, di funzionari, che dava origine a queste critiche, forse non prive di base, intorno al funzionamento della Camera di consiglio. Ma non era l'istituzione in sè.

Con tutto questo io ammetto che il provvedimento possa riuscire ad accelerare i procedimenti in tema di istruttoria, ad accelerarli in modo che l'individuo sia assolto, o, per lo meno, sia rinviato all'udienza molto tempo prima.

Ma basterà la funzione del giudice istruttore a dare una certa garanzia al processo, sia pure accompagnata da quella del pubblico ministero?

Intanto manteniamo la Sezione di accusa per i reati maggiori che sono devoluti alla Corte di assise. Non si potrebbe forse ritornare ad un sistema, che mi pare anche trattato appunto dall'illustre Carrara, sistema che, se non erro, proponeva dei ma-

gistrati speciali, che dovevano occuparsi soltanto di tali particolari argomenti?

Questo dico per semplificare, per non trascinare troppo in lungo, per non eternarli, questi speciali argomenti, ma per far sì che siano rinviati con la maggior possibile sollecitudine all'udienza.

E il Carrara proponeva l'istituzione di un tribunale di difesa, costituito come magistratura permanente, indipendente dal giudizio, per vigilare l'istruttoria delle procedure.

Ora, se si creasse questa specie di funzione nuova, diciamo così, la quale assumesse tutta la tutela e tutto il controllo dell'istruttoria, noi potremmo anche (non so se dica un'eresia, o se sia sopra un terreno di possibilità) concentrare tutto in questa nuova magistratura, anche ciò che sarebbe demandato alla Sezione di accusa.

Si è parlato nella Commissione senatoria, e si è dibattuto nel seno della Commissione nostra, della questione che riguarda i difensori.

Onorevole ministro, io mi ricordo che altra volta, avendo occasione di intrattenermi sull'argomento, mi ero quasi azzardato a fare una proposta, che può parere paradossale; lo pareva allora e lo parrà anche oggi, ma era determinata un po' dall'intendimento di evitare tutto ciò che accade al giorno d'oggi nelle nostre aule giudiziarie.

Io dicevo: se voi volete evitare tutto questo andazzo di cose, il quale fa sì che i nostri processi si svolgano in un ambiente che sa di teatrale, di meno serio, direi quasi, io credo che bisogna avere il coraggio di adottare un provvedimento radicale.

Intanto noi sappiamo che la società, e lo Stato che la rappresenta per mezzo dei suoi funzionari, ha tanto l'interesse di colpire nel reo il delitto, quanto ha quello di tutelare l'innocenza di chi il delitto non abbia commesso. E, se tanto le ragioni dell'accusa, quanto quelle della difesa devono stare a cuore della società, io dico: dal momento che la legge (così è consegnato in un principio assiomatico, che fa parte del nostro Statuto) è uguale per tutti, noi dobbiamo sostenere tanto la parte che concerne l'accusa, tanto la garanzia della società, quanto la parte che riguarda la difesa.

E soggiungevo altra volta: per far sì che questa legge abbia la sua completa attuazione, per far sì che questo pronunziato abbia il suo significato, abbia la sua esplicazione in modo corretto e giusto, non

avete che un mezzo: quello di creare due uffici: l'ufficio dell'accusa e quello della difesa. In questo modo voi portate gli imputati davanti ai tribunali, li portate sorretti da una parte e dall'altra con *acqua lancee*, con equa misura.

Continuando nel sistema attuale, per cui da una parte il povero non trova assistenza che in un solo difensore, spesse volte nominato d'ufficio, mentre chi si trova in buona posizione economica trova modo di essere difeso da parecchi strenui professionisti, con una grande condizione di favore, nei giudizi del pubblico almeno non si aumenterà credito alla massima, alla sentenza che la legge sia uguale per tutti.

Intanto si va dicendo che coloro i quali hanno i mezzi potenti per farsi difendere, riescono a strappare alle volte questo ingranaggio, riescono a rompere questa specie di maglia, questo reticolato che avvolge l'imputato; per cui io non mi azzarderò di ritornare su quella proposta che allora, quasi in via di reazione, avevo fatto; dirò soltanto che convengo con quanto la Commissione senatoriale ha concluso nelle sue dotte considerazioni; che cioè la parte imputata non debba aver diritto, all'udienza, che di servirsi di un solo difensore.

Voci. È cosa grave!...

CAVAGNARI. Sarà grave, ma non posso dimenticare che dall'altra parte dell'accusa vi è un solo accusatore, il quale serve anche per più imputati; e se la difesa avrà da contrapporre un individuo per ogni imputato, a me pare che la posizione della difesa sia in troppo migliori condizioni di quelle dell'accusa. E questo è giusto, che la difesa possa meritare anche un maggior riguardo, possa essere trattata in condizioni di favore; ma non è giusto che noi assistiamo al giorno d'oggi allo spettacolo che io non ho bisogno qui di ripetere, e che è veramente impressionante. E qui francamente io non potrei dividere il concetto che si mette innanzi dalla Commissione perchè i difensori almeno siano in numero di due; e mi è parso che vi sia anche una eccezione a questo nel senso che, qualora il presidente del tribunale o della Corte lo ritenga necessario, può accordarne anche qualcheduno di più. Io non credo che noi andremo così evitando quelle lungaggini che abbiamo sempre lamentato e che vorrebbe evitare, almeno sembra, anche il nuovo testo del Codice.

Ma un'altra questione sulla quale io vorrei richiamare l'attenzione dell'onore-

vole ministro e della Commissione, sperando che ne sarà tenuto conto nel testo definitivo del Codice di procedura penale, è quella che riguarda la questione delle perizie.

Giacchè noi abbiamo dato all'imputato il modo di intervenire nell'istruttoria e di essere rappresentato e di difendersi, giacchè abbiamo dato il modo di semplificare l'andamento del processo sia nella parte istruttoria sia per quanto concerne i dibattimenti e la procedura, noi dovremmo dall'istruttoria stessa ricavare qualche punto e qualche dato dal quale non si possa più allontanare.

A me pare che dal risultato dell'istruttoria certi elementi, i quali riflettono le condizioni particolari dell'individuo soggetto ad imputazione, dovrebbero formare una specie di cosa giudicata e non essere più oggetto di discussione nel dibattimento.

Desidero a questo riguardo portare qui l'autorità di un uomo il quale è versatissimo nella materia, egregio scrittore, il quale si occupa di quanto ha scritto il Salerio al riguardo e dice: « Giacchè mi è accaduto di toccare l'argomento dei giudizi medico-legali, si sappia che il Salerio, vivamente impressionato dalle frequenti discrepanze che sorgono con poca edificazione del pubblico tra il giudice ed il perito nei tribunali, insisteva che fosse ben precisato il vero ufficio del medico nelle questioni di psicologia forense.

« Il medico deve limitarsi a dimostrare l'esistenza di una condizione morbosa che abbia potuto suscitare la follia. Quanto meno si attiene ad argomenti giuridici, quanto meno si scosta da fatti materiali dell'organismo umano, tanto più i suoi responsi sono autorevoli e bene accetti.

« Non finiva perciò il Salerio di disapprovare la distinzione affatto assurda di medico della difesa e di medico della accusa, quasi il perito avesse una causa da far trionfare, un cliente da patrocinare, mentre non deve aver altro scopo che di constatare uno stato morboso e di istituire una diagnosi con le norme indeclinabili della scienza qualunque fosse l'uso che se ne potrà fare ».

Ora a me pare che queste considerazioni siano giuste ed esatte e debbano essere riflesse nel nuovo testo del codice di procedura penale.

Se l'accusa e la difesa, con un numero interminabile di periti, riporteranno all'udienza le discussioni peritali, certo non gua-

dagneremo nulla nella procedura, nè tampoco nella verità.

Qui mi permetterei, se me lo consente l'onorevole relatore, di citare un brano della sua relazione a proposito di queste perizie. Egli dice a pagina 93:

« Vi furono abusi, e tutti non li potremo nemmeno togliere per l'avvenire. Si ridurranno assai; quasi si elimineranno; non si potrà toglierli tutti.

« Bisognerebbe distruggere i processi per non aver degli abusi, e i delitti per non aver dei processi, e gli uomini, infine, per non aver dei delitti! » (Parole sacre!) « Ma tuttavia è certo » (e questo è il punto che mi lascia dubbio) « che si ingannerebbero coloro i quali pretendessero di mettere troppe sordine alla scienza, che quotidianamente si svolge, e spesso modifica concezioni, che furono il sostrato di sorpassati metodi di etica e di diritto, e si ingannerebbero coloro i quali credessero che di una (qui è il punto saliente) magari non ancora perfettamente dimostrata verità scientifica non potesse valersi a sua difesa un cittadino imputato.

« A buon conto, meglio è assai che la disputa sopra punti anche scientificamente controversi sia sobriamente fatta nota al pubblico, perchè può anche darsi che una causa perduta dalla giustizia, come in un determinato momento la si intende, costituisca un passo vittorioso della scienza; come viceversa talvolta una causa vinta dalla giustizia attuale potrebbe rappresentare per la scienza una sconfitta ».

Onorevole relatore, dico il vero, io per la mia insufficienza, non ho capito bene il significato di questa che chiamerò... una sentenza. Sa che impressione mi ha fatto? Mi è venuta un po' in mente la clinica moderna, coi suoi gabinetti bacteriologici e coi suoi istituti biologici, nei quali si fanno gli esperimenti.

Ma gli esperimenti si fanno sopra i quadrupedi, con iniezioni, prove e altro per vedere se dietro certi risultati i rimedi possono applicarsi agli ammalati. Ma io non credo che si debba proprio andare innanzi ai tribunali per fare esperimento di questioni scientifiche, che non sono ancora assodate; e mi sembra molto grave che questi esperimenti si facciano a spese della giustizia e gravino sulle spalle del povero imputato. Questi esperimenti *in anima imputati* io non potrei consentirli; la parte soggettiva, dirò così, psichica dell'individuo deve essere assodata in modo

preciso quando egli viene all'udienza, e in forza di postulati indiscussi e indiscutibili per la scienza. Chè se invece dovessimo andare dinanzi ai tribunali e alla Corte a discutere di un postulato scientifico ancora in divenire, che sia soggetto ancora a progredire, mi pare che la giustizia, per questo riguardo, non poggierebbe sopra una base granitica nei suoi verdetti e nelle sue sentenze.

Ciò può presentare degli inconvenienti gravissimi. E francamente io chiedo chiarimenti all'onorevole relatore; e sono persuaso che egli me li vorrà consentire.

Vi sarebbe anche qualche cosa da dire sulla pubblicità dei dibattimenti.

Onorevole ministro, la pubblicità dei dibattimenti, che trae la sua fonte dal nostro Statuto, si è riversata in altrettanti articoli lungo i codici di procedura, ed è venuta a raggiungerci con quello che ci governa tuttora.

Noi conveniamo che tutto quello che si fa alla luce del sole, in pubblico, costituisce una garanzia per tutti; ma vi sono delle condizioni eccezionali, in cui la pubblicità farebbe più male che bene, e in cui si consente quindi al magistrato di procedere a porte chiuse.

Orbene, onorevole ministro, il nuovo codice ha qualche disposizione nella quale si proibisce ai minorenni di frequentare le aule dei tribunali che non si prestano davvero ad essere scuola educativa. Non so se vi siano altre disposizioni in proposito; se vi sono, tanto meglio.

Dico intanto: se le porte debbono essere chiuse, è bene siano chiuse nel senso più completo della parola; perchè se debbono essere chiuse come oggi, tanto vale aprire anche le finestre; se non altro passerà l'aria. Ma chiudere le porte perchè il pubblico abbia nello stesso modo in pascolo tutto quello che avviene nel dibattimento, ricamato anzi in quei periodi in cui si può dir tutto poichè non si è sentito nulla, e poichè l'immaginazione lavora a suo bell'agio, mi sembra perfettamente inutile.

Si assiste a spettacoli, come avviene proprio di questi giorni, che non voglio ricordare perchè fanno rabbrivire e ripugnano ad ogni senso di umanità e di civiltà; non si ha riguardo alcuno e, dopo che si sono violati i più sacrosanti diritti della vita, si violano anche le tombe e si insultano delle famiglie, che al dolore devono aggiungere anche l'onta! (*Vive approvazioni*).

Onorevole ministro, occorre assolutamente mettere riparo a tale condizione di cose con delle misure radicali; occorre assolutamente che il magistrato impedisca la pubblicità di quanto avviene nell'aula, altrimenti è perfettamente inutile che si chiudano le porte.

Parlo cautamente, perchè non vorrei entrare nel merito; ma è certo che il nuovo progetto deve far finire questa tresca vergognosa che sorpassa ogni limite, che offende, ripeto, la coscienza umana di un popolo civile e anche, direi quasi, di un popolo barbaro e che tenta di sconvolgere ciò che deve essere ormai assodato in modo non discutibile!

Onorevole ministro, questa discussione si è iniziata con un discorso magistrale e si chiuderà con un altro discorso magistrale, ma è anche intramezzata da discorsi che fanno onore alla tribuna parlamentare italiana.

Permettete però che io mi costituisca in eccezione; come nel Codice civile quando si contano i gradi si fa *dempto stipite*, così lasciate che io sia messo da parte: sono già troppo onorato di essere stato tollerato dalla vostra benevolenza. (*Si ride*).

Altri poderosi discorsi seguiranno all'altezza della materia che ci occupa. Da tutto ciò, dai lavori del ministro cui porgo le mie vivissime congratulazioni, e da quelli della Commissione che ha collaborato così sapientemente col ministro, traggo i migliori auspici per questo nuovo Codice che servirà non solo a punire i colpevoli, ma sarà anche come un monito, per prevenire i reati in modo che possa vedersene diminuito il numero.

Ecco la principale finalità che deve proporsi un Codice ed io, con l'augurio che essa sia completamente raggiunta, chiudo il mio dire. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

La seduta termina alle 12.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.